



COMUNE DI BAGNI DI LUCCA
PROVINCIA DI LUCCA

DETERMINAZIONE N. 622
Data di registrazione 02/11/2020

Oggetto :

**CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE DI CUI
ALL'ART. 11 DELLA L. 431/1998 E S.M.I. - ANNO 2020 -
APPROVAZIONE GRADUATORIA COMUNALE DEFINITIVA.**

- Visto il provvedimento del Sindaco, con il quale ha individuato il responsabile del servizio ai sensi della normativa vigente e sono stati attribuiti agli stessi i compiti di cui al comma 3 art. 51 della legge 142/1990 così come sostituito dall'art. 107 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267;
- Visto il regolamento di contabilità vigente;
- Dato atto che con la sottoscrizione della presente, si attesta la regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. ai sensi dell' art. 147 bis del D.lgs. 267/00 introdotto dal D.L. 174/2012 convertito con modifiche dalla legge 07/12/2012 n. 213;
- Visto lo Statuto Comunale, esecutivo;
- Visto il d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
- Visto il D.lgs. 118/2011;

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Testo Proposta:

VISTA la Legge 9 novembre 1998 n.431 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo", che all'art. 11 istituisce un fondo nazionale, da ripartirsi fra le Regioni per l'erogazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione e per il sostegno alle iniziative dei Comuni per il reperimento di alloggi da cedere in locazione;

CHE con Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999 sono stati determinati i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, nonché i criteri per la determinazione dei contributi stessi, in relazione al reddito familiare complessivo imponibile e all'incidenza del canone di locazione sul reddito medesimo;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regione Toscana n. 402 del 30/03/2020 ed in particolare l'allegato A, che individua i criteri di riparto del fondo previsto dall'art. 11 della L. 431/98 tra i Comuni interessati, stabilisce le modalità di predisposizione dei bandi comunali e le conseguenti procedure amministrative;

VISTO il Bando comunale per l'erogazione dei suddetti contributi approvato con Determina del Responsabile del Servizio n. 397 del 06/08/2020, pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune dal 10/08/2020 al 11/09/2020;

ESEGUITA l'istruttoria delle n. 15 domande presentate da parte dei soggetti richiedenti il contributo entro il termine previsto e verificandone la completezza e la regolarità;

VISTA la graduatoria provvisoria approvata con D.D. n. 576 del 15/10/2020, pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente e all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a far data dal 16/10/2020;

VERIFICATE le integrazioni trasmesse dagli "ammessi con riserva" nel termine dei 15 giorni concessi dalla data di approvazione della graduatoria provvisoria;

CONSIDERATO che dalla verifica delle integrazioni pervenute potranno essere ammesse in graduatoria definitiva le domande prot. nn. 9991/2020 -10064/2020 - 10697/2020 e n. 10005/2020, mentre la domanda prot. 11223/2020 sarà esclusa per la mancata integrazione dell'autocertificazione inerente la fonte di sostentamento prevista al punto 3.4 del Bando;

CONSIDERATO quindi di poter procedere con l'approvazione della graduatoria definitiva relativa al bando di cui in oggetto;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267;

DETERMINA

1) per le motivazioni indicate in premessa, di approvare la graduatoria comunale definitiva per l'erogazione della quota Regionale del fondo Nazionale per l'integrazione dei canoni di locazione per l'anno 2020, costituita da un elenco di 15 nominativi, identificabili attraverso il n. di protocollo generale relativo alla domanda presentata, distinti per "**Elenco Ammessi**" (n. 12) collocati in graduatoria in fascia A in base alla percentuale di incidenza canone/isee ed "**Elenco Esclusi**" (n. 3), che allegata alla presente Determina ne forma parte integrante e sostanziale;

2) Di pubblicare la suddetta graduatoria definitiva all'Albo Pretorio del Comune e sul sito istituzionale dell'Ente per quindici giorni consecutivi;

3) Di dare atto che la pubblicazione della graduatoria sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi art. 8 comma 3 della Legge 241/90 e s.m.i., pertanto non saranno inviate comunicazioni ai concorrenti circa la collocazione o esclusione nella graduatoria comunale;

4) Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo per opposizione, da presentare al dirigente che lo ha adottato entro 30 giorni. E' fatta salva, comunque la possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana o per via straordinaria al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni ai sensi di legge dalla data di scadenza della pubblicazione dell'atto.

02/11/2020

Resp. Area Tecnica
BIAGIONI FRANCESCA / ArubaPEC S.p.A.